

REGOLAMENTO SPECIALE PARMIGIANO REGGIANO DOP

Adottato dalla Deputazione Nazionale con delibera n°6 del 18 aprile 2011

COMITATO DI FILIERA DEL PARMIGIANO REGGIANO DOP SEDE: CAMERA DI COMMERCIO I.A.A. DI PARMA

Art. 1 - Oggetto del Regolamento – categoria di prodotto negoziabile

Parmigiano Reggiano DOP e in particolare i seguenti prodotti in forme o confezionati:

- Parmigiano Reggiano “Extra” o “Export” 18-24 (in sigla “Parm Ext 18 24”)
- Parmigiano Reggiano “Extra” o “Export” oltre 24 (in sigla “Parm Ext oltre 24 ”)
- Parmigiano Reggiano “Scelto Mercantile” 12 (in sigla “Parm Scelto 12”)
- Parmigiano Reggiano “Scelto Mercantile” 13 -18 (in sigla “Parm Scelto 13 18”)
- Parmigiano Reggiano “Scelto Mercantile” 19 – 24 (in sigla “Parm Scelto 19 24”)
- Parmigiano Reggiano “Scelto Mercantile” oltre 24 (in sigla “Parm Scelto oltre 24”)
- Parmigiano Reggiano di “Seconda Scelta” 12 (in sigla “Parm Seconda 12”)
- Parmigiano Reggiano di “Seconda Scelta” 13 – 18 (in sigla “Parm Seconda 13 18”)
- Parmigiano Reggiano di “Seconda Scelta” 19 – 24 (in sigla “Parm Seconda 19 24”)

Il lotto minimo negoziabile per il prodotto in forme è di 5 (cinque) forme o multipli.

I multipli del lotto minimo negoziabile per il prodotto confezionato ammontano a 1 pezzo con una soglia minima di 50 pezzi.

Importo minimo per le variazioni di prezzo = € 0,01

Art. 2 - Descrizione caratteristiche qualitative dei prodotti

2.1 Parmigiano Reggiano “Extra” o “Export” 18-24

Nel rispetto del Disciplinare di Produzione del Consorzio del Formaggio “Parmigiano Reggiano”, a partire dal compimento del 18° mese di maturazione o di stagionatura i detentori di Parmigiano Reggiano possono richiedere al Consorzio l’apposizione del marchio “Parmigiano-Reggiano Extra” o del marchio “Parmigiano Reggiano Export”. Il Formaggio per potersi fregiare del suddetto marchio, deve presentare le caratteristiche merceologiche previste dal disciplinare del Consorzio del Parmigiano Reggiano. Con la dicitura 18-24 si intende un Parmigiano Reggiano con 18 o 19 o 20 o 21 o 22 o 23 o 24 mesi di stagionatura.

2.2 Parmigiano Reggiano “Extra” o “Export” oltre 24

Si intende un Parmigiano Reggiano “Extra” o “Export” con più di 24 mesi di stagionatura.

2.3 Parmigiano Reggiano “Scelto Mercantile” 12

Con la qualifica di Parmigiano Reggiano “Scelto Mercantile” si intende un formaggio composto da Parmigiano Reggiano “scelto” con una tolleranza fino al massimo del 12% di Parmigiano Reggiano “zero” e/o “uno”.

La qualifica di “scelto” viene attribuita a quelle forme che non presentano difetti evidenti sia esterni che interni

(pezzatura, crosta, martello, ago, struttura della pasta, aroma, sapore) in qualsiasi modo rilevabile, sia alla vista e sia al collaudo dell'ago e del martello.

La qualifica di "zero" viene assegnata alle forme di Parmigiano Reggiano che presentano evidenti difetti esterni dai quali però non risulti la forma deformata.

La qualifica "uno" viene assegnata alle forme di Parmigiano Reggiano aventi anomalie di struttura evidenti.

Con la dicitura 12 si intende un Parmigiano Reggiano con 12 mesi di stagionatura.

2.4 Parmigiano Reggiano "Scelto Mercantile" 13 - 18

Si intende un Parmigiano Reggiano "Scelto Mercantile" con 13 o 14 o 15 o 16 o 17 o 18 mesi di stagionatura.

2.5 Parmigiano Reggiano "Scelto Mercantile" 19 - 24

Si intende un Parmigiano Reggiano "Scelto Mercantile" con 19 o 20 o 21 o 22 o 23 o 24 mesi di stagionatura.

2.6 Parmigiano Reggiano "Scelto Mercantile" oltre 24

Si intende un Parmigiano Reggiano "Scelto Mercantile" con più di 24 mesi di stagionatura.

2.7 Parmigiano Reggiano di "Seconda Scelta" 12

Con la qualifica di Parmigiano Reggiano di "Seconda Scelta" 12 si intende un formaggio composto da Parmigiano Reggiano "zero" e/o "uno" con 12 mesi di stagionatura.

2.8 Parmigiano Reggiano di "Seconda Scelta" 13 – 18

Si intende un Parmigiano Reggiano di "Seconda Scelta" con 13 o 14 o 15 o 16 o 17 o 18 mesi di stagionatura.

2.9 Parmigiano Reggiano di "Seconda Scelta" 19 – 24

Si intende un Parmigiano Reggiano di "Seconda Scelta" con 19 o 20 o 21 o 22 o 23 o 24 mesi di stagionatura.

2.10 Parmigiano Reggiano di "Seconda Scelta" oltre 24

Si intende un Parmigiano Reggiano "Seconda Scelta" con più di 24 mesi di stagionatura.

Per tutto quanto non disposto dal presente Regolamento si fa rinvio al Disciplinare di produzione del Parmigiano Reggiano DOP in quanto non in contrasto con il presente Regolamento.

Art. 3 - Scheda informativa dei prodotti

Il Soggetto Abilitato all'Intermediazione all'interno della Scheda Informativa dovrà compilare dei campi obbligatori e potrà anche redigere dei campi facoltativi.

Campi riguardanti le caratteristiche del prodotto – proposte di vendita

- 1- Mese o mesi di produzione
- 2- Anno di produzione
- 3- Numero forme/pezzi nei mesi di produzione
- 4- Provincia di produzione

L'operatore che inserisce una proposta di vendita deve selezionare la provincia di produzione, scegliendo tra Bologna, Reggio Emilia, Parma, Mantova e Modena.

- 5- Comune di produzione
- 6- Pezzatura media/pezzatura confezione
- 7- Certificazione
- 8- Numero di matricola del caseificio produttore del Parmigiano Reggiano
- 9- Altre informazioni

Campi riguardanti le caratteristiche qualitative del prodotto – proposte di acquisto

- 1- Provincia di produzione

L'operatore che inserisce una proposta di acquisto può selezionare la provincia di produzione, scegliendo tra Bologna, Reggio Emilia, Parma, Mantova e Modena.

- 2- Tipologia area di produzione
- 3- Altre informazioni

Campi facoltativi riguardanti le modalità di esecuzione contrattuale e relativi diritti e doveri

- 1- Specifiche di consegna e di ritiro della merce
- 2- Tempi e modalità di pagamento
- 3- Tipologia di imballaggio

Art. 4 - INTEGRAZIONI/DEROGHE ALLE DISPOSIZIONI GENERALI

Termini e disposizioni per l'esecuzione del contratto (integrazione all'art. 9 delle disposizioni generali)

Il trasporto della merce deve essere effettuato esclusivamente tramite automezzo refrigerato a norma del trasporto dei generi alimentari freschi. La pesa delle forme deve essere effettuata, salvo patto contrario, nel luogo di ritiro o in quello di consegna della merce. Al momento della consegna della merce da parte del vettore all'acquirente, quest' ultimo provvederà immediatamente alla pesa delle forme redigendo una documentazione scritto da consegnare al vettore che attesti le modalità di avvenuta operazione di scarico della merce e la pesa delle forme stesse.

Diritto di rifiuto della merce (integrazione all'art. 11 delle disposizioni generali)

Il compratore ha diritto al rifiuto della merce nel caso in cui i marchi di denominazione di origine presentino delle non conformità rispetto a quanto previsto dal Regolamento di Marchiatura del Consorzio del Parmigiano Reggiano.

Art. 5 - LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE

Nel caso in cui le parti abbiano convenuto di deferire le proprie controversie in arbitrato, si applicheranno le seguenti regole:

- 1) le Parti potranno convenire, prima dell'instaurarsi del procedimento arbitrale, che esso venga regolato dal seguente regolamento arbitrale e amministrato dalla rispettiva istituzione arbitrale:
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Parma;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Reggio Emilia;

- Regolamento della Camera Arbitrale di Modena;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Mantova;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Verona;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Milano;
 - Regolamento della Camera Arbitrale del Piemonte;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Bologna;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Firenze;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Roma;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Ancona;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Campobasso;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Bari;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Palermo;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Cagliari;
 - Regolamento della Camera Arbitrale di Napoli.
- 2) le Parti potranno in ogni caso convenire, entro il termine sopra detto, che la controversia sia deferita alla cognizione di uffici o istituzioni arbitrali diverse da quella sopra richiamata e regolato dal codice di procedura civile in materia di arbitrato ovvero dal regolamento arbitrale dell'istituzione prescelta.
- 3) nel caso in cui le Parti non raggiungano un accordo su quanto sopra, l'arbitrato sarà regolato dal Regolamento dell'istituzione arbitrale, tra quelle indicate sopra al punto 1), più vicina al luogo di consegna/ritiro della merce e sarà amministrato dall'istituzione che ha adottato tale Regolamento.